

altro tipo, che comportano permanenze sul territorio italiano per periodi di tempo più ridotti",

3. premesso peraltro che l'Amministrazione reclamante non contesta in fatto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze indicate dal Tribunale (carico economico alla sorella italiana e gravi motivi di salute che imporrebbero a quest'ultima di assistere continuativamente la sorella straniera) per riscontrare l'applicabilità dell' art.3, co.2, lett.a) del D.Lgs. n° 30/2007,

4. rilevato che il tenore testuale delle norme indicate non autorizza l'interpretazione propugnata dal Ministero reclamante, in quanto manca nella legge ogni riferimento ad un eventuale "altro tipo" di visto di ingresso, di mera "agevolazione" all'ingresso e al soggiorno in Italia, da concedere agli "altri familiari" di cui al citato art. 3, con maggiori limitazioni - anche in merito alla durata - che non risultano in alcun modo prescritte, mentre sia l'art.23 dello stesso D.Lgs. n° 30/2007 che l'art.28, co.2, del T.U. Immigrazione fanno espressamente salve le disposizioni più favorevoli del primo decreto per i familiari stranieri di cittadini italiani, senza alcuna distinzione circa il grado di parentela o affinità,

- tutto ciò premesso e ritenuto che il proposto reclamo debba essere respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata e la compensazione delle spese di lite, sussistendone giusti motivi attesa la natura della controversia e le ragioni del contro-ricorso, la Corte


P.Q.M.

- respinge il reclamo proposto dal Ministero degli Affari Esteri e per l'effetto conferma in ogni sua parte il reclamato decreto in data 19 /21-08-2008 del Tribunale di Verona.


- Compensa interamente fra le parti le spese di lite. Si comunichi.

Venezia, li 19-01-2009.


Visto: il Consigliere rel.est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE BS
Colombo e Ghezze



ora 396

tramite comunicazioni per
notifica agli Uffici Giudiziari
di ...
Ormai 3-2-2009
Assistenti Giuridici